

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-7 del 03/01/2022
Oggetto	CONCESSIONE PREFERENZIALE CON CONTESTUALE UNIFICAZIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO CONSUMO UMANO - ACQUEDOTTISTICO IN LOCALITA' RONCAGLIA E BORGHETTO IN COMUNE DI PIACENZA (PC). DITTA: ATERSIR. PRATICA: PCPPA0483.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4 del 03/01/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre GENNAIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna,
il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI,
determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

- della domanda PG.2001.4189 del 02/07/2001 con cui Ramonda Dott. Guido, in qualità di

legale rappresentante della ditta TESA SPA Piacenza c.f. 01258400330 ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee, ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Piacenza (PC), località Borghetto, con destinazione ad uso consumo umano, per una portata massima di esercizio pari a l/s 16 e per un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 59.400 (codice pratica PCPPA0483) ;

- della domanda PG.2002.4435 del 07/08/2002 con cui TESA SPA Piacenza c.f. 01258400330 ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee, ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Piacenza (PC), località Roncaglia, con destinazione ad uso consumo umano, per una portata massima di esercizio pari a l/s 12 e per un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 60.000 (codice pratica PC02A0156 ex PCPPA0484) ;
- della domanda PG.2020.159570 del 04/11/2020 con cui ATERSIR “Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” ha richiesto con la titolarità (in ottemperanza all’art.42 del R.R.41/2001) anche l’unificazione dei suddetti procedimenti, considerato che entrambe le opere di presa ricadono all’interno dello stesso Comune e che queste sono a servizio dello stesso acquedotto pubblico comunale denominato “Roncaglia-Borghetto”.

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all’art.6 r.r. 41/2001;
- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n° 424 del 09/12/2020 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano (uso acquedottistico);

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2021/8029 del 19/01/2021);
- Ausl di Piacenza (PG/2021/56949 del 13/04/2021);
- Provincia di Piacenza (PG/2021/15402 del 01/02/2021)
- Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici (PG/2021/166811 del 28/10/2021);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2021 risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse per entrambi i procedimenti;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della LR 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PCPPA0483 e la contestuale unificazione con la pratica PC02A0156 che viene di conseguenza archiviata;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica PCPPA0483 assentendo contestualmente l'unificazione con la citata pratica PC02A0156, che conseguentemente viene archiviata, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi di seguito denominati: “PCP26 - Pozzo Roncaglia” e “PCP23 - Pozzo Borghetto” aventi profondità rispettivamente di m 81,70 e m 75;

- ubicazione del prelievo: comune di Piacenza (PC), località Borghetto e località Roncaglia, su terreno di proprietà del comune di Piacenza, censiti rispettivamente al fg. 33, mapp.1151 (PCP26) e al fg. 88 , mapp. 32 (PCP23); coordinate UTM RER PCP26 x:562596; y:988266; coordinate UTM RER PCP23 x:561656; y:986231;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano (uso acquedottistico);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 17, portata media pari a l/s 5,06;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 159.520;
2. di rilasciare la concessione fino al 31 dicembre 2050;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/12/2021;
 4. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2021 in 359,27 euro;
 5. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione e contestuale unificazione, di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata ad ATERSIR, c.f. 91342750378 (cod. pratica PCPPA0483).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi, denominati di seguito "PCP26 - Pozzo Roncaglia" e "PCP23 - Pozzo Borghetto" aventi rispettivamente profondità di m 81,70 e di m 75; il pozzo Roncaglia è costituito da una tubazione in acciaio del diametro interno di mm 508 fino a 30 m e del diametro interno di mm 323 da 30 a 81,70 m, equipaggiato con 2 pompe sommerse verticali della potenza di kw 4 e dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 40,00 e m 56,00 dal piano di campagna; il pozzo Borghetto è costituito da una tubazione in acciaio del diametro interno di mm 254, equipaggiato con 1 pompa sommersa verticale della potenza di kW 5,5 e dotato di parete filtrante posizionata alle seguenti profondità 41,00-41,50 m; 49,00-50,00 m; 67,00-73,50 m dal piano campagna.
2. Le opere di presa sono site in Comune di Piacenza (PC), nello specifico:
 - il pozzo PCP23 è situato in via Ferdinando di Borbone, località Borghetto, su terreno di proprietà del comune di Piacenza, come da art. 153 comma 1 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 5 della "Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Piacenza e il gestore del servizio Idrico Integrato Tesa Piacenza SpA" stipulata in data 24.12.2004, censito al fg. 88, mapp. 32, coordinate UTM RER: X = 561656; Y = 986231;
 - il pozzo PCP26 è situato in "Strada alla Scuola" località Roncaglia, su terreno di proprietà del comune di Piacenza come da art. 153 comma 1 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 5 della "Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Piacenza e il gestore del servizio Idrico Integrato Tesa

Piacenza SpA" stipulata in data 24.12.2004, censito al fg. 33, mapp. 1151, coordinate UTM RER: X = 562596; Y = 988266;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano, più precisamente per l'approvvigionamento del sistema acquedottistico pubblico "Roncaglia-Borghetto"; la rete acquedottistica "Roncaglia-Borghetto" è approvvigionata principalmente dal pozzo "Roncaglia" – PCP26 e in caso di necessità anche dal pozzo "Borghetto" – PCP23.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 17 e portata media pari a l/s 5,06 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 159.520.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, codice corpo idrico: 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 359,27 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2050.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne

avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.